



Comune di Guastalla (RE)

Cimitero di San Girolamo



Cimitero di San Martino



Cimitero di San Rocco



Cimitero Urbano



PROGETTISTI

Architetto Marco Mazza (capogruppo)

Architetto Primo Bionda

Architetto Giovanni Gaspa

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

D.P.R. 10.09.1990, n. 285

L.R. 18.11.2003, n. 22

R.R. 9.11.2004, n. 6

ADOZIONE	Delibera C.C. n. 38	del 20.11.2018
PARERE A.R.P.A.	Nota prot. n.	del
PARERE A.S.L.	Nota prot. n. 32979	del 16.03.2019
APPROVAZIONE	Delibera C.C. n. 15	del 09.04.2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA	VERS.	ELABORATO
aprile 2019	2.0	A.3

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Contesto applicativo delle presenti norme	3
Art. 2. Finalità del Piano Cimiteriale	3
Art. 3. Validità del Piano Cimiteriale e tempi di attuazione	4
Art. 4. Campo di applicazione.....	4
Art. 5. Modalità di attuazione e programma pluriennale	5
Art. 6. Interventi pubblici e privati	6
Art. 7. Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi	7
Art. 8. Esercizio della tutela e della conservazione	7
Art. 9. Norme generali.....	8
TITOLO II - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E REQUISITI DEI LOCULI.....	9
Art. 10. Sepulture ad inumazione	9
Art. 11. Sepulture a tumulazione	10
Art. 12. Altre forme di sepoltura.....	12
Art. 13. Requisiti per i loculi stagni	13
Art. 14. Requisiti per i loculi aerati.....	13
TITOLO III - AZZONAMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI.....	15
Art. 15. Generalità.....	15
Art. 16. Zona omogenea campo comune di inumazione.....	15
Art. 17. Zona omogenea tombe di famiglia in cappella privata.....	16
Art. 18. Zona omogenea tomba di famiglia interrata (sarcofago)	16
Art. 19. Zona omogenea sarcofagi singoli o accoppiati ("Cassoni/manufatti interrati-in terra") ...	17
Art. 20. Zona omogenea loculi in galleria chiusa	18
Art. 21. Zona omogenea loculi in porticati aperti (arcate)	19
Art. 22. Zona omogenea ossari e cinerari	19
TITOLO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI	21
Art. 23. Deposito mortuario	21
Art. 24. Deposito di osservazione	22
Art. 25. Obitorio	23
Art. 26. Cinerario e ossario comuni	23
Art. 27. Giardino delle Rimembranze.....	24
Art. 28. Servizi igienici per il pubblico e per gli addetti	24
Art. 29. Punti di approvvigionamento acqua.....	25
Art. 30. Adeguamento alle barriere architettoniche	25
Art. 31. Locali portineria e custodia	26
Art. 32. Rifiuti cimiteriali	26
Art. 33. Smaltimento acque reflue urbane	28
Art. 34. Locale destinato a cappella per riti religiosi	29
Art. 35. Locale destinato a magazzino attrezzi.....	29
Art. 36. Parcheggi e viabilità	29
Art. 37. Chioschi e aree di commercio al minuto.....	29
Art. 38. Sala per il commiato	30
Art. 39. Sala autopsie	30
Art. 40. Crematorio	31
TITOLO V - CONCESSIONI	32
Art. 41. Durata delle concessioni	32
Art. 42. Modalità di concessione	32

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 43. Disposizioni finali	33
Art. 44. Regolamento di Polizia Mortuaria	33
Art. 45. Aspetti geologici	33
Art. 46. Altre comunità e credi religiosi	34

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Contesto applicativo delle presenti norme

Salvo specifico richiamo contenuto nel singolo articolo, le presenti NTA si intendono valide per i seguenti plessi cimiteriali:

- Cimitero Urbano
- Cimitero San Girolamo
- Cimitero San Martino
- Cimitero San Rocco

Art. 2. Finalità del Piano Cimiteriale

Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Il Piano Cimiteriale del Comune di Guastalla persegue le finalità definite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i., dalla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4.

I criteri generali di attuazione del Piano Cimiteriale sono:

- a) la programmazione per la realizzazione di strutture per la tumulazione (loculi, ossari e cinerari) e l'individuazione di aree destinate all'inumazione, al fine di garantire il fabbisogno di sepolture per il decennio futuro;
- b) la programmazione degli interventi costruttivi e di manutenzione con la finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti;
- c) la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche e dei valori paesistici unitamente alla valorizzazione della memoria storica;
- d) il miglioramento dei requisiti di sicurezza e accessibilità delle strutture in conformità al superamento delle barriere architettoniche;
- e) la valorizzazione delle aree cimiteriali e delle loro pertinenze, con le previsioni di ampliamento indicate nel Piano stesso.

Il Piano Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.

Il Comune di Guastalla è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni, o in caso di comprovata necessità, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.

Art. 3. Validità del Piano Cimiteriale e tempi di attuazione

Il presente Piano ha validità a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo comma 4, a eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua adozione e approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario. L'approvazione avviene a norma delle leggi sanitarie.

A norma della Legge Regionale n. 19/2004 e del R.R. n. 6/2006 il Piano Cimiteriale è revisionato con cadenza decennale a far data dalla sua approvazione con l'obiettivo di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del Piano stesso.

L'attuazione delle previsioni del Piano Cimiteriale avviene nel rispetto dei dettati del Programma Pluriennale Cimiteriale.

Con parere motivato della Giunta comunale è possibile approvare progetti, all'interno del perimetro cimiteriale, non previsti o diversi da quelli indicati dal Piano Cimiteriale purché le finalità non contrastino con i presupposti fondativi del Piano stesso.

Art. 4. Campo di applicazione

Il Piano Cimiteriale si applica a tutte le strutture cimiteriali del Comune di Guastalla e alle relative pertinenze che, per vicinanza o rapporto, ne sono in qualche modo influenzate e coinvolte essendo comprese nella fascia di rispetto cimiteriale.

Art. 5. Modalità di attuazione e programma pluriennale

Il Piano viene attuato mediante:

- a) l'uso conforme degli ambiti e delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- b) la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti dove necessario;
- c) la realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su lotti in concessione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni;
- d) l'adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;
- e) l'attuazione di regolari e programmate rotazioni;
- f) l'attuazione di interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti;
- g) l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche;
- h) la manutenzione delle superfici a verde, comprese eventuali sostituzioni di alberature e rinnovamento delle superfici arboree presenti;
- i) l'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione sulle aree e sulle costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Fermo restando quanto sopra indicato circa le modalità di attuazione del Piano Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei venti anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Sono comunque giudicati prioritari:

- La costruzione di loculi in numero adeguato a soddisfare il fabbisogno stimato.
- Le opere finalizzate all'eliminazione delle esistenti barriere architettoniche.
- L'uso del suolo in modo coerente e compatibile con le destinazioni dei Campi indicate nel Piano.
- L'esumazione delle salme mineralizzate la cui concessione ha superato i termini disciplinati dalla norma o dal regolamento della Città, per un riutilizzo delle aree previa bonifica (se necessario) e lottizzazione dei campi.
- La predisposizione di aree di mineralizzazione per salme con concessione scaduta ma non completamente decomposte.

- La regolare e puntuale estumulazione dei loculi presenti nei colombari e negli ossari per avvenuta scadenza di concessione.
- La riassegnazione delle tombe di famiglia per mancato rinnovo di concessione o incurante abbandono.
- La predisposizione di campi sufficienti per l'inumazione decennale e del campo per le calamità, che si concepisce come area libera a verde.

Le previsioni del Piano Cimiteriale di iniziativa Pubblica si concretizzano anche in conformità del Programma Pluriennale Cimiteriale (P.P.C.) di cui al Piano Cimiteriale.

Il P.P.C. descrive gli interventi con una scala di priorità che potrà essere liberamente modificata dalla Giunta Comunale o dal RUP se di Sua di competenza. Gli interventi sono rappresentati e numerati anche nella tavola di pianificazione (F2).

Fermo restando il vincolo di attuare nel tempo quanto programmato è ammesso per l'amministrazione, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione o modificazione dei singoli interventi programmati in alternativa a quelli proposti, così come l'attuazione di interventi non programmati. Tali azioni sono assentibili purché gli effetti non costituiscano "alterazione dei contenuti o dei presupposti fondativi del Piano stesso" soprattutto in materia di dimensionamento o di dotazioni cogenti.

L'attuazione di opere non previste dal Piano Cimiteriale o condotte difformemente rispetto alle prescrizioni dello stesso sono soggette ad una Verifica di Compatibilità rispetto ai contenuti e presupposti fondativi del Piano stesso. Tale verifica redatta e sottoscritta da soggetto competente, avente titoli tecnici o poteri conferiti dall'amministrazione, esibirà gli esiti scritti all'amministrazione stessa la quale disporrà a Suo giudizio di conseguenza.

Art. 6. Interventi pubblici e privati

All'Amministrazione Comunale spettano i seguenti interventi:

- la pianificazione delle implementazioni e la loro programmazione sulla base delle vigenti normative in materia;

- l'approvazione dei piani di manutenzione, delle infrastrutture cimiteriali, dei percorsi, delle aree verdi, delle recinzioni, dei servizi generali e igienici;
- l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale.

Al privato spettano i seguenti interventi:

- gli interventi edilizi limitati alla realizzazione e alla manutenzione di cappelle, cripte, tombe ed altri manufatti realizzati dal privato in concessione e disciplinati dal Regolamento Edilizio Cimiteriale.
- tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare la salubrità della struttura, le condizioni igieniche e le condizioni di stabilità, sicurezza e decoro dei manufatti.

Art. 7. Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati secondo le vigenti disposizioni e le competenze assegnate dai Regolamenti interni di settore.

All'A.S.L. rimangono ovviamente le competenze attribuite con D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i. e dalla Circolare n.24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità esplicativa del regolamento sopracitato, nonché dalle normative regionali in materia.

Art. 8. Esercizio della tutela e della conservazione

Il Codice dei Beni Culturali approvato con D.Lgs 42/2004 pone la tutela in via preventiva ed automatica su tutti i beni immobili ultracinquantennali di proprietà degli enti pubblici territoriali, includendo i Comuni. La tutela ricomprende i beni ultracinquantennali nel loro complesso, e ogni intervento sugli stessi deve essere preventivamente approvato secondo le disposizioni normative e legislative vigenti dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Per interventi di recupero di murature tutelate, intonacate o in laterizio, la Soprintendenza orientativamente impartisce le seguenti prescrizioni: rimozione dell'intonaco, desalinizzazione, intonacatura con malta deumidificante (con divieto

di utilizzare barriere al vapore), tinteggiatura a calce con i colori rilevati da saggi stratigrafici.

Art. 9. Norme generali

Il Comune prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità dei vent'anni successivi all'adozione degli strumenti di pianificazione, e favorisce il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

Il comune provvede all'ampliamento o alla ristrutturazione dei cimiteri, previo parere vincolante dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, e secondo le normative vigenti.

I cimiteri devono essere forniti di acqua potabile e dotati di servizi igienici accessibili (almeno uno per cimitero) a disposizione del pubblico e del personale addetto.

L'utilizzo delle sepolture, di ogni ordine e grado, avviene in ordine progressivo utilizzando prioritariamente i posti liberi.

Il cimitero deve essere provvisto di un impianto di raccolta delle acque piovane, qualora le condizioni del terreno e la impermeabilità dei percorsi e degli spazi pubblici ne richiedano la necessaria realizzazione.

Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio. Questo non deve provocare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato ai campi di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E REQUISITI DEI LOCULI

Art. 10. Sepolture ad inumazione

Per inumazione si intende la sepoltura di un feretro in piena terra.

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate dal Regolamento Regionale, cui si rimanda esplicitamente.

L'utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i.

I campi destinati alla inumazione si suddividono in:

- campo comune adulti e bambini
- campo di mineralizzazione
- campo feti, prodotti abortivi e arti
- eventuale campo destinato a sepolture eccezionali

La predisposizione dei campi, a carico dell'Amministrazione, dovrà essere preceduta, se necessario, dalla bonifica del terreno con la rimozione di casse o tracce di precedenti sepolture e sarà effettuata miscelando opportunamente il terreno per correggerne le caratteristiche di argillosità con presenza di acqua che ostacola i naturali processi di decomposizione.

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Ai sensi del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i. il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di 2,50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena, o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a una distanza di 0,50 metri dal fondo della fossa di inumazione.

Il campo di mineralizzazione è quello destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altre sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L'inumazione dei resti ha la durata indicata dal Regolamento di Polizia Mortuaria, tempo riducibile con l'impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale i campi di inumazione devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- Le aree di inumazione vengono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
- Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato.
- La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini. REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2006, n. 4.
- Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni del feretro.
- Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 11. Sepulture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie ipogee o epigee realizzate dai concessionari delle aree o direttamente dal Comune.

Ogni tumulo deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nel Regolamento Regionale e più precisamente:

- Loculi per la tumulazione di feretri: devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 2,25 metri di lunghezza per 0,80 minimo metri di larghezza per 0,70 metri di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
- Cellette ossario: devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 0,70 metri di lunghezza per 0,30 metri di larghezza per 0,30 metri di altezza.
- Cellette cinerarie: devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 0,40 metri di lunghezza per 0,40 metri di larghezza per 0,40 metri di altezza.
- Tombe di famiglia: Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Le tombe di famiglia (dette anche "a chiesetta" o "edicole funerarie") si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato. Dispongono di uno spazio interno chiuso privato accessibile ai visitatori e sul quale prospettano le sepolture generalmente disposte di fascia. Possono essere disposte affiancate ed allineate lungo un antistante porticato. Le tombe di famiglia a sarcofago esistenti, si sviluppano principalmente sotto il livello di campagna, presentando esteriormente la sola parte monumentale/commemorativa a occultare l'accesso e la sottostante struttura. Sono generalmente costituite da una o due file di loculi sovrapposti che prospettano su un vano centrale libero ("vestibolo") che è accessibile, tramite apposita botola superiore, solo agli operatori per la movimentazione dei feretri. La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche. I progetti di nuova costruzione

o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica-monumentale. Al loro interno possono contenere loculi per salme, cellette per ossari e nicchie cinerarie. Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse con il parere a maggioranza della CQAP. La deroga non costituisce variante al Piano. Non è ammessa la nuova realizzazione di tombe di famiglia a sarcofago ma unicamente la ristrutturazione di quelle esistenti.

Nei complessi di sepolture giunti al termine del periodo di concessione è ammesso il riutilizzo di manufatti con misure interne inferiori a condizione che nell'area cimiteriale vi sia un'adeguata riserva di sepolture di dimensioni standard.

Le caratteristiche costruttive delle strutture ospitanti i loculi, delle cripte ipogee, delle cappelle epigee nonché le modalità di richiesta e rilascio dei relativi permessi in caso di costruzione da parte dei privati, sono normate dal vigente "Regolamento Edilizio Cimiteriale" del Comune di Guastalla, dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i., dalla Circolare n° 24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità unitamente alle Norme e Regolamenti Regionali.

Art. 12. Altre forme di sepoltura

Il Piano Cimiteriale localizza i luoghi ove sono realizzate le strutture per le sepolture collettive. Le strutture per le sepolture collettive sono localizzate esclusivamente nel Cimitero Urbano e sono anche al servizio dei Cimiteri di San Girolamo, San Martino e San Rocco:

- l'ossario comune e il cinerario comune sono collocati nel piano interrato dell'area monumentale del cimitero urbano;
- l'area per la dispersione delle ceneri e Giardino delle Rimembranze sono collocati nell'ala ovest del cimitero urbano.

Art. 13. Requisiti per i loculi stagni

Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

II loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Art. 14. Requisiti per i loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

II sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste.

La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione ai fini di controllo.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura dei loculi deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantirne la tenuta ermetica, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

TITOLO III

AZZONAMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 15. Generalità

Gli impianti cimiteriali del Comune di Guastalla nel Piano Regolatore Cimiteriale, sono suddivisi in zone funzionali, e sono normate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dal Regolamento Edilizio Cimiteriale oltre che dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 16. Zona omogenea campo comune di inumazione

Zona interessata da fosse per inumazione in campi comuni soggette a concessione gratuita. Il deposito ha durata decennale (vedere il Regolamento di Polizia Mortuaria) e non è rinnovabile.

Nelle tavole di Piano i singoli campi sono individuati con specifico retino, codice numerico e lo stato di utilizzo.

Sono inoltre presenti:

- Campi per “indecomposti”, riservati, in osservanza dell’art.86 D.P.R. 285/90, alle sepolture temporanee dei resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

I campi comuni per inumazione sono così distribuiti nei quattro cimiteri comunali:

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Settori 1D-1S-2S-2D-4S-4D
 - Ala est: Settori D-E-F-24A-21A
 - Ala ovest: Settori C-A

- Cimitero di San Girolamo: Settori H-I-G-L
- Cimitero di San Martino: Settori E-G-H-I-M-N
- Cimitero di San Rocco: Settori G-H-N-M-P-S-Q-R-T

Art. 17. Zona omogenea tombe di famiglia in cappella privata

Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti ("Cappelle") posti fuori terra e al cui interno sono collocati spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 99 anni e possono essere rinnovate (vedi il Reg. P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Cubo1 – Cubo2 – Cubo3 – Cubo4 – Cubo5 – Cubo6
Arcate 4-5-6-7-10-11-13-14-15-23-24-25-26-27-28-33-34-35-36-37-38-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-69-71-7278
 - Ala est: Settore Y dall'arcata 117 all'arcata 124
Settore X dall'arcata 128 all'arcata 133

Art. 18. Zona omogenea tomba di famiglia interrata (sarcofago)

Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica con sistema di tumulazione in sarcofagi (manufatti interrati). Trattasi di tomba di famiglia (o per collettività) dove il manufatto che la costituisce e contiene le sepolture (detto sarcofago) è collocato completamente o parzialmente entro terra.

Oltre a loculi i sarcofagi possono disporre al loro interno di spazi per ossari e/o cinerari.

Presenta esteriormente la parte monumentale commemorativa.

La parte sottostante è costituita da uno o due file di loculi sovrapposti (per un massimo di quattro livelli) e da uno spazio centrale libero (vestibolo) necessario al personale per accedere e movimentare i feretri.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 30 anni e possono essere rinnovate (vedi il Reg. P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Settori 1D-1S-2S-2D-3S-3D-4S-4D
 - Ala est: Settori ===
 - Ala ovest: Settore A
- Cimitero di San Girolamo: Settori H-I-G-L
- Cimitero di San Martino: Settori F-G-H-I-L
- Cimitero di San Rocco: Settori G-H-N-M-L-I-O

Art. 19. Zona omogenea sarcofagi singoli o accoppiati ("Cassoni/manufatti interrati-in terra")

Zona omogenea di iniziativa privata con sistema di tumulazione in sarcofagi singoli (manufatti interrati). Trattasi di loculo singolo interrato dove il manufatto che la costituisce (detto sarcofago) è collocato completamente o parzialmente entro terra.

Oltre al feretro il tumulo del sarcofago può collocare al suo interno ossari e/o cinerari.

Presenta esteriormente la parte commemorativa. La porzione interrata sottostante è costituita da un unico tumulo accessibile, mediante la rimozione della lastra di chiusura soprastante, solo dal personale addetto. Trattandosi di un tumulo deve rispettare tutte le indicazioni previste per tale tipologia di sepoltura con particolare attenzione alla sua completa impermeabilità e alle sue caratteristiche dimensionali (75x70x225 cm). Non è ammessa la nuova realizzazione di sarcofagi singoli o accoppiati ma unicamente la ristrutturazione di quelle esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti nelle aree di sedime in caso di preesistenze.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 30 anni e possono essere rinnovate (vedi il Reg. P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Settori 1D-1S-2S-2D-3S-3D-4S-4D
 - Ala est: Settori ===
 - Ala ovest: Settore A
- Cimitero di San Girolamo: Settori H-I-G-L
- Cimitero di San Martino: Settori F-G-H-I-L
- Cimitero di San Rocco: Settori G-H-N-M-L-I-O

Art. 20. Zona omogenea loculi in galleria chiusa

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria composta da loculi fuori terra, disposti di testa o di fascia, e allineati lungo l'antistante porticato o vano chiuso.

Sono organizzati per righe e colonne fino ad un massimo di sei file sovrapposte oltre ad una fila sotto il livello del pavimento. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una riga terminale di ossari.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 30 anni e possono essere rinnovate. (vedi il Reg. P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Galleria - Settori F-G-H-I
Galleria piano interrato lati sud-est e sud-ovest
Galleria piano interrato lati nord-ovest e nord-est

Art. 21. Zona omogenea loculi in porticati aperti (arcate)

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in porticati (arcate) composta da loculi fuori terra, disposti di testa o di fascia, e allineati lungo l'antistante porticato.

Sono organizzati per righe e colonne anche su due piani distinti. a seconda della struttura cimiteriale possono avere differenti numero di file sovrapposte. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una riga terminale di ossari. Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 30 anni e possono essere rinnovate. (vedi il Reg. P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Settori 30-13, 73-86, A, 61-72, E, D, F, I, H, G, 38-30, 3-1, 12-4, C, 53-60, B
 - Galleria Monumentale: Interrato – Settori SE-SO, Settori NO-NE
 - Ala est: Settori K-Y-X-T-U-V-Z-W
 - Ala ovest: Settori M-N-L-O-P-Q-R-S
- Cimitero di San Girolamo: Settori G14-A-B-C-D-E-G15-10-11-12-13
- Cimitero di San Martino: Settori D-C-B-A
- Cimitero di San Rocco: Settori F-A-B-C-D-E

Art. 22. Zona omogenea ossari e cinerari

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in cellette ossario o di urne cinerarie in nicchie cinerarie.

I vani sono organizzati per righe e colonne.

Per le cellette ossario, che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (40x40x40 cm), è ammesso anche l'utilizzo come cinerari per il deposito di urne cinerarie.

Analogo principio è valido anche per le cellette ossario.

E' autorizzabile, per formare una tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più depositi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale).

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 30 anni (vedi il Reg. P.M.) ed è ammesso il rinnovo.

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

- Cimitero Urbano:
 - Area Monumentale: Settori 30-13, A, E, F, I, H, G, 38-30, C, 53-60, B
 - Galleria Monumentale: Interrato – Settori SE-SO
 - Ala est: Settori K-W-K/1-Y/1-X/1-U/1-W/1
 - Ala ovest: Settori O-S-O/1-Q/1-S/1
- Cimitero di San Girolamo: Settori A-E-G15-10-11-12-13
- Cimitero di San Martino: Settori D-C-B
- Cimitero di San Rocco: Settori F-C-D-E

TITOLO IV

ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone un serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse.

Inoltre, sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate nella normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) e in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa. Pertanto, le dotazioni vengono di seguito suddivise tra:

- Dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie
- Altre dotazioni e attrezzature cimiteriali

DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE
--

Art. 23. Deposito mortuario

Il Deposito mortuario o camera mortuaria è *"il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze"*.

Ogni singolo cimitero (Art.64 del D.P.R. 285/9019) deve dotarsi di Deposito mortuario.

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

Il deposito o camera mortuaria deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 DPR 285/90.21.

Deve essere dimensionato ed attrezzato per ricevere più feretri che normalmente hanno le seguenti dimensioni:

- lunghezza 180-220 cm
- larghezza 60-70 cm
- altezza 45-55 cm

Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto (art. 64.2 DPR 285 /90).

Valgono inoltre le indicazioni inerenti al "servizio mortuario" contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997.

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

Art. 24. Deposito di osservazione

Il DPR 285/90, articolo 12, 1° comma afferma che *"I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento."*

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal cimitero. Inoltre, il successivo comma 2 sottolinea che *"Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita"*.

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

L'articolo 14, c. 2 del D.P.R. 285/90 e la Circ. Espl. del Ministero della Sanità del 24/6/1993 N° 24 al p.to 4.1 prevedono che in Comuni con meno di 5.000 abitanti il deposito d'osservazione e l'obitorio possono essere riuniti in un unico locale. L'art. 64 del D.P.R. citato permette inoltre l'utilizzo della Camera Mortuaria anche come Deposito d'osservazione.

Pertanto, solamente nei comuni con meno di 5.000 abitanti, Deposito d'osservazione, Obitorio e Deposito Mortuario possono essere collocati nel medesimo locale purché questi risponda a tutti i requisiti normativi.

Art. 25. Obitorio

Ogni comune (Art. 13 del D.P.R. 285/9027) deve dotarsi, entro il proprio territorio comunale, di un Obitorio.

L'obitorio è il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigigieniche.

Come specifica l'art. 4.1 punto b della circolare (Ministero sanità) 24 giugno 1993, n. 24, il periodo temporale di deposito è indefinito e pertanto, come precisato al successivo p.to 4.228 della citata circolare, tali locali devono disporre di celle frigorifere opportunamente dimensionate.

Come per il deposito di osservazione anche l'obitorio è una dotazione obbligatoria che deve essere presente nel territorio comunale ma non obbligatoriamente entro il cimitero.

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

Art. 26. Cinerario e ossario comuni

Il cinerario comune e l'ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 1 e 2 dell'art.5 del Regolamento Regionale n. 4/2006, prevede che:

punto 1: "In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione".

Punto 2: "Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico".

Art. 27. Giardino delle Rimembranze

Il giardino delle rimembranze è un luogo, definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

L'attuale normativa, in particolare al punto 4 dell'art.5 del Regolamento Regionale n. 4/2006, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del comune.

Art. 28. Servizi igienici per il pubblico e per gli addetti

Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo è distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti. (art.60 DPR 285/90).

Si precisa che i servizi per i visitatori devono rispondere ai requisiti di accessibilità ai disabili, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti devono essere dotati di locale -o spazio- ad uso spogliatoio.

Art. 29. Punti di approvvigionamento acqua

Ogni cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (art.60 DPR 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per la cura di piante e fiori posti a decoro delle sepolture.

L'approvvigionamento idrico può avvenire mediante allacciamento all'acquedotto comunale o tramite specifico pozzo. Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

Deve esserne dato avviso in loco del sistema di approvvigionamento specificando se avvenga da pozzo o da acquedotto.

Art. 30. Adeguamento alle barriere architettoniche

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche (in particolare Legge 13/'89) e di quanto specificato nel D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 e nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 sull'argomento, devono essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: cappella di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.

In particolare:

- I percorsi interni al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti devono avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare salti di quota. Il dimensionamento e la sezione del percorso rispondono alla normativa vigente in materia;
- I percorsi esterni al cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati.

È ammesso l'accesso all'interno del cimitero, previa esposizione dell'apposito contrassegno, di mezzi privati di utenti con problemi motori. L'ingresso avviene dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione.

Dislivelli. Il superamento, lungo i percorsi sopracitati, di dislivelli è garantito dalla presenza di rampe a norma eseguite con materiale antisdrucchiolevole.

Dove l'utilizzo di rampe non permette il superamento del dislivello si possono adottare servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso di persone disabili.

Art. 31. Locali portineria e custodia

L'articolo 52 del D.P.R. 285/90 prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

E' opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

Art. 32. Rifiuti cimiteriali

In riferimento al sotto riportato art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. n.254/2003, i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione

Ai sensi di Legge (art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 del CER (catalogo europeo dei rifiuti).

L'Istituto propone, quindi, i corrispondenti codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti al caso in questione:

- *200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;*
- *200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo;*
- *200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.*

Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- *200137 e 200138 (legno) per i rifiuti di legno delle casse;*
- *200139 (plastica);*
- *200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.*

Per i codici relativi ad altre attività e tipologie di rifiuti individuabili (per es., costruzione e demolizione delle tombe, processi di cremazione, etc.), si rimanda alla lettura della citata nota.

Si precisa che **i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni seppure siano avviati al recupero o allo smaltimento come rifiuti urbani devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani** e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003 Sempre nello stesso articolo (p.to 3) si precisa che per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto di detti **rifiuti è ammesso il loro deposito in apposita area confinata** individuata dal comune all'interno del cimitero.

I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 254/03) Per quanto concerne le terre e rocce da scavo si precisa che queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e*

- di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
 - e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto;*
 - f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
 - g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.*

Art. 33. Smaltimento acque reflue urbane

Le acque utilizzate (comprese quelle eventualmente emunte), sia per i servizi igienici che per altri scopi (ad es. quelle derivanti dalle prese d'acqua oppure quelle meteoriche), devono essere adeguatamente collettate e scaricate nell'osservanza delle prescrizioni della autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore se in fognatura e dalla Provincia se in corpo idrico superficiale.

Per quanto riguarda le acque nere e le acque saponose devono, secondo specifica normativa, essere raccolte, allontanate e smaltite in fognatura pubblica o altrimenti nel suolo mediante sub dispersione.

ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI**Art. 34. Locale destinato a cappella per riti religiosi**

Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture simili per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 35. Locale destinato a magazzino attrezzi

Locali deposito e magazzino sono locali tecnici necessari al contenimento delle attrezzature e materiali necessari a garantire la manutenzione ordinaria e la funzionalità del cimitero oltre che a supporto delle principali attività cimiteriali.

Art. 36. Parcheggi e viabilità

Ogni cimitero deve essere facilmente raggiungibile dal carro funebre.

Deve inoltre essere permesso l'accesso al suo interno ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e per gli scavi nei campi di inumazione nonché per la manutenzione e gli interventi edilizi.

La viabilità pubblica deve permettere agli automezzi dei visitatori di giungere in prossimità degli accessi e ivi disporre di aree destinate alla sosta (parcheggi) sufficientemente estese.

Art. 37. Chioschi e aree di commercio al minuto

Si tratta di spazi da riservare e regolamentare al fine del loro utilizzo occasionale e temporaneo quali aree per il commercio al minuto di articoli legate all'attività cimiteriale (fiori, addobbi, ceri, ecc.)

Non sono ammesse strutture fisse oltre a quelle autorizzate attualmente esistenti.

Art. 38. Sala per il commiato

La sala del commiato è il luogo dove mantenere, prima della sepoltura, e dove si svolgono i riti di commiato di una salma di persona deceduta presso abitazioni o presso strutture sanitarie di ricovero o cura (art. 14 L.R. n. 19/2004).

L'autorizzazione per la gestione è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati, previa verifica:

- che durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
- delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.

Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.

La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 39. Sala autopsie

La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del D.P.R. 285/90 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario (vedere relativo articolo delle presenti NTA).

La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie ma permette comunque Deroche, da parte dell'autorità Sanitaria.

Tali deroghe permettono, attraverso apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura, di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del territorio comunale.

Art. 40. Crematorio

Il crematorio o inceneritore è una struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Comune.

Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA.

TITOLO V

CONCESSIONI

Art. 41. Durata delle concessioni

Le concessioni per sepolture in loculi privati, per le tombe di famiglia e per le fosse nonché per i depositi negli ossari e cinerari privati sono a tempo determinato, come stabilito dall'art. 92 del D.P.R. 285/90.

Per quanto riguarda i tempi di durata delle concessioni, si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria che stabilisce:

- *Sepoltura per inumazione in **Campo Comune***
 - *Durata anni **10***
 - *Rinnovo **NON AMMESSO***
- *Concessione per **loculo***
 - *Durata anni **30***
 - *Rinnovo **AMMESSO una sola volta per anni 20***
- *Concessione per **tombe di famiglia***
 - *Durata anni **99***
 - *Rinnovo **AMMESSO***
- *Concessione per **ossario/cinerario***
 - *Durata anni **30***
 - *Rinnovo **AMMESSO una sola volta per anni 20***

Art. 42. Modalità di concessione

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43. Disposizioni finali

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- *Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19;*
- *Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4;*
- *D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;*
- *Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale di Guastalla;*
- *Regolamento locale d'igiene;*
- *Normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche;*
- *D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale;*
- *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici".*

Art. 44. Regolamento di Polizia Mortuaria

Il presente Piano Cimiteriale è redatto tenuto conto dei contenuti del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale vigente.

Il Piano, come prevede la normativa, è dimensionato e ideato in modo da rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla sua adozione.

Art. 45. Aspetti geologici

L'attuale normativa, prevede che per quanto attiene agli ampliamenti cimiteriali e per nuovi campi di inumazione siano redatte idonee indagini geologiche.

Si precisa che, parallelamente alla redazione del Piano Cimiteriale, è stata elaborata specifica relazione geologica (allegata al Piano).

Il Piano Regolatore Cimiteriale, per le fattispecie di interventi sopra indicati, rimane comunque subordinato ai contenuti prescrittivi della relazione geologica, alla quale si rimanda per maggiori informazioni.

Art. 46. Altre comunità e credi religiosi

Il presente sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da questo credo religioso. Il Piano Cimiteriale al fine di favorire la sepoltura di salme appartenenti a comunità straniere residenti prevede la realizzazione di campi comuni ad inumazione esterni al perimetro attuale del cimitero urbano.